

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 37

Adunanza 25 luglio 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 783-161242/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori LUIGI RIVALTA e LUCIANO PONZETTI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che il Comune di Chieri:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 36-19211 del 19/05/97;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 43 del 31/05/'00 e del 01/06/'00 la Variante parziale n. 5 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/'77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia in data 15/06/2000 gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del citato settimo comma;

Rilevato che la variante in oggetto:

- sottopone le 35 aree classificate Bpr dal PRG vigente (*"aree occupate da edifici ed impianti produttivi esistenti ..... collocate all'interno ed ai margini di ambiti a preminente destinazione residenziale, trasformabili in destinazione prevalentemente residenziale .."*) a puntuali analisi di carattere morfologico, funzionale, storico-ambientale, di destinazione d'uso, di propensione al trasferimento e di convenienza economica, allo scopo di

verificarne la corretta classificazione. Delle suddette aree, 15 vengono confermate alla destinazione Bpr; a queste se ne aggiungono altre 3, che hanno maturato nel frattempo - nel periodo cioè intercorso tra l'epoca della formazione del PRG ed oggi - la condizione di aree trasformabili. Le 18 aree Bpr risultanti da tale processo di revisione vengono sottoposte ad una disciplina più dettagliata, sotto il profilo dei parametri di trasformazione e delle indicazioni progettuali, di quanto non faccia il vigente. Viene a tale scopo aggiunto un nuovo elaborato al PRG contenente le "schede analitiche e di progetto".

Le 20 aree non confermate alla destinazione Bpr, vengono classificate come segue: 8 aree Bp1 (produttive esistenti), 4 aree Br (residenziali totalmente o parzialmente edificate), 6 aree Cr (residenziali di completamento), 1 area Bpt (prevalentemente produttive esistenti con presenza di terziario e commercio) e 1 area Bptr\* (categoria normativa di nuova definizione corrispondente ad aree miste di trasformazione a carattere terziario-residenziale, con particolari limitazioni rispetto ai tipi di interventi ammessi e con l'inclusione tra gli usi ammessi delle attrezzature culturali);

- rivede la classificazione, perchè ritenuta errata o non idonea, di due aree: una passa da area residenziale parzialmente edificata (Br6) ad area produttiva esistente, confermata (Bp1) e l'altra, da area prevalentemente produttiva esistente (Bpt4) ad area residenziale parzialmente edificata (Br6);

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 43/00 di adozione e dai relativi elaborati tecnici allegati;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale, che, a tal fine, all'interno della suddetta delibera, dichiara che *".. le variazioni di capacità insediativa residenziale nonchè delle dotazioni complessive di aree a servizi rientrano nei limiti previsti dall'art. 17 della Legge 56/77 modificata, .."*;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/07/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 21/07/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale**

**DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Chieri, adottata con deliberazione C.C. n. 43 del 31/05/2000 e del 01/06/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Chieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso